

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

Il giorno

nella Sede dell'Unione Comuni Paestum Alto Cilento, con la presente convenzione, tra i signori:
-, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO (codice fiscale:), con sede a , in esecuzione della deliberazione di Giunta Unionale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;

-.....il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di (codice fiscale:), con sede a , in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento", costituita ex art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è Ente autonomo avente personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle Autonomie Locali;

- l'Unione è stata costituita con lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l'intero territorio dell'Unione, conservando in capo ai singoli Enti la competenza dell'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità;

- in quanto ente autonomo può stipulare convenzioni anche con enti locali non aderenti alla forma associativa;

- ad oggi l'Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento" è costituita dai Comuni di Capaccio-Paestum, Agropoli, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra Cilento, Perdifumo, Prignano, Rutino e Torchiara;

- è in corso il procedimento di associazione dei comuni di Ogliastro Cilento e Giungano;

- è intenzione dell'Unione svolgere attività di supporto anche a favore di enti non ancora associati;

Tutto ciò premesso,

tra l'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e i comuni di....., come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO -

La presente convenzione disciplina il supporto dell'Unione con risorse strumentali e di personale proprie, concesse in utilizzo da parte degli enti aderenti e della società partecipata Agropoli Cilento Servizi nei seguenti servizi di Polizia Locale:

accertamento delle violazioni del codice della strada, con specifico riguardo alla violazione dei limiti di velocità, violazione dell'obbligo di copertura RCA, violazione dell'obbligo periodico di revisione del veicolo;

riscossione dei proventi derivanti dalle relative sanzioni.

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta la delega all'Unione Comuni Paestum Alto Cilento per la gestione dei suddetti servizi, rimanenti in capo ai comuni aderenti.

L'accordo è finalizzato a supportare gli enti aderenti a garantire un più efficace presidio del territorio ed una maggiore presenza per l'esercizio delle funzioni demandate alla polizia Municipale dalla legge 7 marzo 1986 n.65 ed il perseguimento degli obiettivi politico - amministrativi previsti dalla Legge Regionale in materia.

ART. 2 - SEDE DEL SERVIZIO -

La sede del Coordinamento del Servizio è individuata inizialmente presso il Comune di Capaccio Paestum.

Tale Sede potrà essere trasferita in altri luoghi con provvedimento della Giunta dell'Unione.

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE -

L'ambito territoriale per la gestione dei suddetti servizi è individuato nel territorio dei comuni aderenti al presente accordo.

ART.4 - SISTEMA DIREZIONALE -

Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:

- * la Giunta Unionale elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati;
- * il Comandante Coordinatore, individuato nel Responsabile della Polizia Locale Unionale, traduce gli indirizzi espressi dalla Giunta dell'Unione in calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dei comuni convenzionati aderenti all'Unione ed eventualmente su un territorio di più vasta area nel caso in cui l'Unione stipuli accordi o intese con altre amministrazioni;
- * il Comandante coordinatore risponde al Presidente dell'Unione o a suo delegato dei risultati del servizio previsto dalla presente convenzione.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO -

L'organizzazione ed il coordinamento del servizio viene svolto dal Comandante Unionale, il quale, su richiesta dettagliata del comune aderente, provvede ad attivare le risorse strumentali e di personale occorrenti d'intesa con il personale di polizia locale dei comuni aderenti. Trattandosi di servizio di supporto all'attività di accertamento e di riscossione, gli atti e provvedimenti prodotti, opportunamente identificati ai fini del tracciamento dell'attività svolta, devono essere sottoscritti dal personale di polizia locale in dotazione ai comuni aderenti.

ART. 6 - PROVENTI DA SANZIONI -

I comuni aderenti si impegnano ad istituire un conto corrente bancario dedicato, accessibile al personale autorizzato dall'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, ove transitano i proventi conseguiti avvalendosi del servizio di supporto previsto con la presente convenzione e a retrocedere all'Unione medesima una quota pari al 50% degli stessi, salvo diverse intese derivanti da un costo maggiore dell'attività di volta in volta concordata, a copertura delle spese relative all'attività svolta (spese di personale, utilizzo e/o noleggio attrezzature, utilizzo e gestione automezzi, gestione e rendicontazione dei verbali, etc, come da allegato dettaglio attività).

A tal fine l'ufficio unionale preposto renderà l'attività svolta con cadenza mensile e i comuni aderenti si impegnano a liquidare la quota di spettanza dell'Unione dei Comuni Alto

Cilento, di cui al precedente comma, entro e non oltre quindici giorni dalla trasmissione della predetta rendicontazione.

La Giunta Unionale può stabilire un contributo annuale per le spese inerenti la gestione del servizio oggetto di convenzione a carico dei Comuni aderenti in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati.

ART. 7 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE -

L'entrata in vigore della presente convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed ha durata quinquennale, salvo proroga tacita per eguale periodo.

Art. 8- Flussi informativi -

L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti assunti per la gestione e rendicontazione del servizio oggetto di convenzione.

ART. 9 - DOTAZIONE DI PERSONALE

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni aderenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti delegati ai sensi dell'art.1, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000, di quanto stabilito dallo Statuto Unionale e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista per la decorrenza della presente convenzione.

In caso di insussistenza totale o parziale di risorse di personale specializzato a svolgere tutte le fasi dell'attività di supporto previste dalla presente convenzione l'Unione può procedere coinvolgendo con gli strumenti previsti dalla normativa vigente la società partecipata "Agropoli Cilento Servizi".

ART. 10 - DOTAZIONE STRUMENTALE

L'Unione svolge le attività oggetto della presente convenzione utilizzando strumenti e personale proprio o di cui ne detiene la disponibilità.

Inoltre può avvalersi di beni immobili, mobili, strumentazione varia concessa in uso dai comuni aderenti.

Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di contratti e verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta dell'Unione e di quella dell'ente concedente.

L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo agli enti concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e degli enti interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi Comuni.

In caso di insussistenza totale o parziale di risorse di mezzi idonei a svolgere tutte le fasi dell'attività di supporto previste dalla presente convenzione l'Unione può procedere coinvolgendo con gli strumenti previsti dalla normativa vigente la società partecipata "Agropoli Cilento Servizi".

ART. 10 - RECESSO, REVOCA DEL SERVIZIO, SCIoglimento DELL'UNIONE -

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione viene comunicato all'Unione ed ha effetto decorsi sei mesi. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio a favore dei restanti Comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

ART. 11 - CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate al tribunale competente per territorio.

ART. 13 - RINVIO -

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 14- REGISTRAZIONE -

Il presente atto composto da n. 14 articoli, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 tabella B annessa al D.P.R.

26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL DELL'U.C.P.A.C.

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SINDACO DEL COMUNE DI